



CONTRIBUTO UNIFICATO

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente -
- Dott. Walter CELENTANO - Rel. Consigliere -
- Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
- Dott. Renato RORDORF - Consigliere -
- Dott. Stefano SCHIRO - Consigliere -

Oggetto
**FALLIMENTO:
 INEFFICACIA DI PAGAMENTO
 EX ART. 44 CPV L.F.**

R.G.N. 20824/02

Cron. 392

Rep. 77

Ud.10/11/2005

ha pronunciato la seguente

392/06

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO LA CAMBUSA DI SCARPECCI ARLES & C. SAS & DEL SOCIO OMONIMO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE, in persona del Curatore Oreste Alocco, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso l'avvocato FRANCESCO CRISCI, ~~che lo rappresenta e difende,~~ *unificamente* all'Avvocato ALFONSINA SVAMPA giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MILANO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MEROPIA 41, presso l'avvocato

2005

3820



MARCO CAMARDA, rappresentata e difesa dall'Avvocato
GIUSEPPE FALACE, atto cost. discussione orale;

- resistente -

avverso la sentenza n. 307/01 della Corte d'Appello di
ANCONA, depositata il 16/07/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/11/2005 dal Consigliere Dott. Walter
CELENTANO;

udito per il ricorrente l'Avvocato SVAMPA che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita nota
spese;

udito per il resistente l'Avvocato CAMARDA, con delega,
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Paolo Maria CICCOLO che ha
concluso per il rigetto o l'inammissibilità del
ricorso.

Svolgimento del processo

La curatela del fallimento della S.a.s. " La Cam-
busa di Scarpecci Arles e & " e del socio accomanda-
tario convenne in giudizio (citazione del 21.10.1996)
la S.p.a. Milano Assicurazioni per sentir dichiarare
inefficace ai sensi dell'art. 44 cpv. l.f. il pagamento
della somma di lire 35.000.000 eseguito in favore del
fallito Scarpecci in epoca successiva al fallimento ed



a titolo di risarcimento dei danni quest'ultimo aveva subito in un incidente stradale - nonché per sentir condannare detta convenuta al pagamento della somma medesima in favore del fallimento.

In contraddittorio della convenuta, che contrastò la pretesa del fallimento anche opponendo l' estraneità alla massa attiva della somma perché corrisposta a titolo di risarcimento di diritti personali, l'adito tribunale di Fermo accolse la domanda della curatela e, dichiarato inefficace il pagamento ex art. 44 l.f., condannò la convenuta a corrispondere al fallimento la somma di lire 35.000.000 oltre interessi al tasso legale e dal gennaio 1995 al saldo.

La Corte di Appello territoriale, con la sentenza emessa il 16.07.2001, accogliendo il gravame della società assicuratrice, riformò la pronuncia del tribunale e rigettò la domanda della curatela con la motivazione che la somma in questione era stato corrisposta allo Scarpecci, di seguito alla transazione stipulata da quest'ultimo con la convenuta, a titolo di risarcimento del danno biologico e del danno non patrimoniale, così che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 5539 del 1997 e n. 8022 del 2000), era da escludere che potesse restare acquisita all' attivo del fal-



limento.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la curatela del fallimento.

L'intimata non ha svolto attività difensiva essendosi limitata al deposito della procura al suo difensore in funzione della partecipazione di quest'ultimo alla discussione orale.

Motivi della decisione

La ricorrente curatela ha formulato tre mezzi di cassazione come segue rubricati e svolti.

1) *"violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'interpretazione della norma dell'art. 2697 c.c. circa l'omessa rilevazione della sussistenza dell'onere in capo al terzo convenuto di fornire una prova decisiva ed inequivocabile circa la corresponsione dell'emolumento transattivo a titolo di esclusivo risarcimento del danno non patrimoniale"*.

Sono svolte due specifiche censure: la prima, basata sulla premessa che una volta provato dalla curatela fallimentare l'effettività di un pagamento sanzionabile di inefficacia ai sensi dell'art. 44 l.f. incomba al terzo, che detto pagamento abbia eseguito, l'onere di eccepire e di dimostrare la natura di bene non attraibile alla massa attiva delle somme corrisposte al fallito, addebita alla Corte



di Appello di aver " sopperito con proprie ed arbitrarie considerazioni all'onere suddetto, sollevando *contra legem* l'appellante dall'adempimento in parola " .

Tale censura non ha fondamento alcuno ricavandosi dalla stessa sentenza ora impugnata (pag. 4: " la Milano Assicurazioni s.p.a. si costituiva...." e pag. 10 " sulla base della documentazione offerta dalle parti ") che la convenuta società assicuratrice ebbe, già nel primo grado del giudizio, non soltanto ad opporre alla pretesa della curatela, tra l'altro, un'eccezione argomentata sulla " la natura personalissima del risarcimento dei danni alla persona del fallito...in quanto tale escluso ex art. 46 l.f. dalla previsione dell'art. 44 della stessa legge " ma anche a produrre, per sostenere l'eccezione, sia la transazione (appunto esaminata dal primo giudice) sia alcuni atti del giudizio di risarcimento - sui quali si é poi svolta la disamina e l'interpretazione della Corte.

L'altra censura investe sia l'utilizzazione degli atti del giudizio di risarcimento sia le conclusioni che, proprio esaminando tali atti di causa (la sentenza richiama la relazione del c.t.u. espletata per l'accertamento del danno fisico subito



dallo Scarpecci ed foglio di deduzioni allegato al verbale dell' udienza del 18.09.1995 nel quale lo Scarpecci aveva " il riepilogato i danni "), la Corte di merito ha tratto in ordine alla natura del danno risarcito.

Anche tale censura é infondata.

Gli addebiti che la ricorrente curatela muovo ai giudici dell'appello di aver preso in esame la consulenza tecnica della dott.ssa Dionisi che " era stata sottaciuta dall'appellante tra i motivi di doglianza " e l'altro di " aver preso in esame tale documento che era diretto, invece, al giudice del procedimento, unico destinatario di tale mezzo di valutazione " non configurano in alcun modo una violazione del principio e della regola posta dall'art. 115 c.p.c. una volta che tali documenti - come non é contestato - siano ritualmente (perché prodotti in giudizio dalla parte interessata: v. pag. 10 della sentenza impugnata) entrati a far parte del materiale di prova. Nè, rispetto al tema dell' indagine, appare censurabile l'iniziativa di quei giudici di far ricorso all'ausilio degli atti del giudizio di risarcimento dopo aver verificato di non poter trarre elementi di valutazione dal solo atto di transazione (v. pag. 9 della sentenza " opera-



zione questa che non può essere effettuata sulla base del generico contenuto della transazione "). Appare innegabile il nesso - né il ricorrente lo contrasta - tra quest'ultima e le pretese di risarcimento fatte valere in quel giudizio, sicché l'aver i suddetti giudici utilizzato proprio la specificazione delle pretese di risarcimento fatta dall'attore Scarpecci e la relazione di consulenza medico-legale sulla natura e l'entità del danno, allo scopo di individuare quale danno fosse stato risarcito in via transattiva, appare un'operazione in nessun modo contraria alla corretta applicazione della regola di giudizio dinanzi richiamata.

I risultati interpretativi del complesso di tali atti sono poi incensurabili in questa sede perché la motivazione della sentenza ne dà conto in maniera congrua e adeguata facendo correttamente discendere la conclusione (che il risarcimento corrisposto aveva riguardato il danno biologico e il danno non patrimoniale) non già dalla utilizzazione - come la ricorrente deduce - di una indimostrata prassi di " appesantire " il danno alla salute, bensì dalla premessa, fondata su un dato oggettivo e documentale, che nella consulenza il



danno fisico era stato stimato, in conseguenza dei rilevati postumi permanenti, nella percentuale di invalidazione del 25% mentre l'incidenza sulla capacità di lavoro era stata ritenuta "modesta".

Il secondo motivo di ricorso, rubricato "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione al combinato disposto degli artt. 44 e 46 l.f. circa l'inclusione nella massa fallimentare delle poste attive derivanti da ristoro del danno biologico patito dal fallito", muove censura al punto di diritto al quale la Corte di merito, sulla scia delle richiamate pronunce di questa Corte, si è conformata nel suo giudizio nel ritenere "venuto meno" (in conseguenza della estraneità ai beni attribuibili alla massa fallimentare delle somme pagate a risarcimento del danno morale e biologico) il presupposto dell'inefficacia (non liberatorio) ex art. 44 cpv. del pagamento in questione e dell'esperibilità da parte della curatela dell'azione volta ad ottenere la reiterazione del pagamento in favore del fallimento.

Tale censura è infondata.

E' vano il richiamo della ricorrente ai contrari arresti giurisprudenziali intervenuti in tempo precedente a quelli richiamati dalla Corte anconetana,



atteso che la sentenze n. 5539 del 1997, confermata dalla successiva n. 8022 del 2000 nel senso che " le somme spettanti o liquidate a persona fisica, successivamente fallita, a risarcimento del danno biologico o del danno morale, attesa la natura strettamente personale, sin dall'origine, del relativo diritto, rientrano nella previsione dell'art. 46, primo comma, legge fall., e non possono essere quindi attribuite al fallimento, ha inteso innovare (in verità non in maniera così radicale come la ricorrente prospetta giacché altre pronunce di questa Corte, richiamate nella sentenza da ultima ricordata, confluivano in tal senso) l'orientamento giurisprudenziale in una direzione che questo Collegio condivide e fa propria.

La tesi svolta nello stesso motivo in esame che "deceduto lo Scarpecci nel corso della procedura fallimentare e in epoca anteriore (il 31.03.1996) alla notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio, avvenuta il 21.10.1996, era da ritenersi cessato il motivo della destinazione esclusiva di quei beni e diritti certamente personali, ma aventi pur sempre sostanza patrimoniale, perché non v'era più un fallito persona fisica vivente e titolare di diritti strettamente destinati alla sua persona e come



tali tutelati ex art. 46 l.f.. onde era da ritenersi cessata l'esclusione della speculare ed automatica attrazione di tali beni e diritti al fallimento ex art. 42 l.f. " é priva di fondamento, atteso che le vicende come sopra illustrate dalla ricorrente non mutano la natura personale - e perciò estranea al novero dei beni attraibili alla massa attiva fallimentare - dell'attribuzione patrimoniale di che trattasi.

Il terzo motivo di ricorso, che censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. la compensazione delle spese del giudizio nei due gradi disposta dalla Corte di merito, é inammissibile (v., da ultimo, Cass. n. 16057/02 e Cass. n. 2216/99); peraltro la sentenza, oltre il richiamo all'equità, enuncia ragioni (l'opinabilità delle questioni trattate, testimoniata dal contrasto dottrinale e giurisprudenziale) del tutto corrette sotto il profilo logico-giuridico.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1.100,00 (millecento) di cui 1.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli



accessori di legge.

Così deciso addì 10 novembre 2005 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione.

Il Consigliere estensore

Walter Celentano

Il Presidente

Giovanni Losavio

IL CANCELLIERE

DOMENICO MAZZILLI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 11 GEN. 2006

IL CANCELLIERE